

Originale

CONSIGLIO COMUNALE DEL: 08/06/2020
DELIBERAZIONE N. : 6

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

DETRAGIACHE Flavio

Detragiache Flavio



Il Segretario Comunale

MAGGIO DR. Aldo

Maggio DR. Aldo

ORIGINALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio informatico del Comune per 15 giorni consecutivi dal 24/06/20

Come prescritto dall'art. 124, 1^a comma, del D.Lgs. 18.08.200 n.267.

Perosa Canavese, li 24/06/20

Il Responsabile delle pubblicazioni
MAGGIO DR. Aldo



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data _____

X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4^a comma, D.L.gs. 18.08.2000 n.267)
Per scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3^a comma, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Il Segretario Comunale
MAGGIO DR. Aldo



COMUNE DI PEROSA CANAVESE

Città Metropolitana di Torino

CONSIGLIO COMUNALE DEL : 08/06/2020
DELIBERAZIONE N. : 6

OGGETTO: APPLICAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU ANNO 2020;

L'anno 2020, il giorno otto, del mese di giugno, alle ore 19:00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta ordinaria di 1^a convocazione, convocato nelle forme di legge, ed alla cui adunanza sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
BORGIA Michele	Sindaco		X
DETRAGIACHE Flavio	Vice Sindaco	X	
VACCARI Massimo Luigi Giuseppe	Consigliere	X	
BIANCO Elia	Consigliere	X	
VOTA Daniele	Consigliere	X	
PAOLA Kevin	Consigliere	X	
PERNO Nelso	Consigliere	X	
AGNESIO Sergio	Consigliere	X	
RIGONI Daniele	Consigliere	X	
PRESTIA Gregorio	Consigliere	X	
ELIA Roberto	Consigliere	X	
Totale		10	1

Con l'intervento del Segretario MAGGIO DR. Aldo

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. DETRAGIACHE Flavio in qualità di Vice Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta con l'assistenza del Segretario Comunale MAGGIO DR. Aldo.

In prosieguo di seduta si passa alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 08/06/2020

OGGETTO: APPLICAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU ANNO 2020;

Sulla proposta della presente deliberazione si esprime il seguente parere da parte del:

◇	Responsabile della regolarità tecnica del settore competente (Art. 49, c.1 del T.U. N. 267/2000);
◇	Responsabile della regolarità contabile (Art. 49, C.1 del T.U. n. 267/2000);

FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Michele BORGIA

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Enrica PIGNOCCHINO

Il Segretario Comunale
MAGGIO DR. Aldo

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «*le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*»;

Visto l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

Dato Atto che il Decreto del Ministero dell'Interno del 17 dicembre 2019 n. 295 ha previsto il differimento al 31 marzo 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli Enti locali, ai sensi dell'art. 151 D.Lgs. 267/2000;

Richiamato il D.M. 28 febbraio 2020 con cui è stato ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020.

Viste le modificazioni e le integrazioni apportate dall'art. 107 del D.L. 18/2020 che, in sede di conversione, al comma 2 stabilisce che per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020.

Considerato che i termini di approvazione del bilancio si legano con la norma che si occupa dell'approvazione delle tariffe/aliquote dei tributi locali quale l'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 il quale stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Vista la L. 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio dello Stato per l'anno 2020), che ha previsto l'accorpamento dell'IMU alla TASI, con conseguente soppressione di tale ultimo tributo.

Considerato che, a fronte dell'intervenuta incorporazione della TASI nell'IMU, il Legislatore ha sostanzialmente previsto che le aliquote di base della TASI dovranno sommarsi a quelle

dell'IMU per garantire dal 2020 l'invarianza di gettito rispetto alle due imposte applicate fino al 2019.

Considerato, alla luce di quanto previsto dall'art. 1, commi da 748 a 755 L. 160/2019, che le aliquote di base dell'IMU 2020 sono state aumentate, dovendo ricomprendere al loro interno sia le precedenti aliquote di base dell'IMU che quelle della TASI;

Considerato che, a fronte di quanto sopra indicato, le aliquote IMU applicabili per legge dal Comune nel 2020 risultano essere le seguenti:

IMU	
Aliquota abitazione principale e pertinenze esente ad esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9	5,5 per mille
Aliquota per immobili diversi dall'abitazione principale e pertinenze	9,1 per mille
Aliquota immobili ad uso produttivo classificati in categoria D	9,1 per mille
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	9,1 per mille
Aliquota per le aree edificabili	9,1 per mille
Aliquota per i terreni agricoli, non posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti, ubicati nella parte non montana del Comune	7,6 per mille

Considerato che, con la risoluzione n. 1/DF/2020, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fornito importanti chiarimenti in merito alle modalità di approvazione delle aliquote IMU 2020, con riferimento alle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 756-757 e 766 L. 160/2019, che hanno previsto:

- la possibilità per i Comuni, a decorrere dal 2021, di diversificare le aliquote previste dal Legislatore, ma soltanto con riferimento alle fattispecie individuate con apposito Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, e, quindi, entro il 30 giugno 2020 (art. 1, comma 756);
- l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU sulla base di un apposito applicativo reso disponibile sul Portale del Federalismo Fiscale, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il Decreto di cui al comma

756, il cui prospetto formerà parte integrante della delibera, che non sarà idonea a produrre effetti, ove sia approvata senza lo stesso prospetto (art. 1, comma 757);

- l'approvazione di un ulteriore decreto del MEF e del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio, con cui dovranno essere individuati i requisiti e i termini di operatività dell'applicazione informatica che verrà resa disponibile ai contribuenti sul Portale del Federalismo Fiscale per la fruibilità degli elementi informativi utili alla determinazione e al versamento dell'imposta, avvalendosi anche delle informazioni dell'Agenzia delle Entrate e di altre Pubbliche Amministrazioni;

Considerato che, con la risoluzione n. 1/DF, il MEF ha quindi chiarito che le nuove modalità di predisposizione e pubblicazione della delibera di approvazione delle aliquote IMU opereranno solo dal 2021, con conseguente possibilità per i Comuni di procedere all'adozione delle aliquote IMU per l'anno 2020 nei termini fissati a livello nazionale per l'approvazione del bilancio e con l'utilizzo di un modello di delibera non ancora vincolato dalle indicazioni ministeriali;

Considerato che l'unica disposizione a cui i Comuni dovranno fare riferimento nel 2020 ai fini dell'approvazione delle aliquote e del regolamento IMU è quella stabilita dall'art. 15bis D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019 n. 58 (Decreto Crescita), che subordina l'efficacia di tali atti alla loro trasmissione al MEF – Dipartimento delle Finanze, da effettuare esclusivamente per via telematica entro il 14 ottobre 2020, ai fini del loro inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, da effettuarsi entro il 28 ottobre 2020;

Considerato che, in caso di mancata pubblicazione nei termini di cui sopra, non troverebbero conferma le aliquote IMU vigenti nel 2019, ma dovrebbero essere applicate le aliquote di base dettate dalla L. 160/2019.

Ritenuto, quindi, nelle more dell'introduzione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di IMU, al fine di coprire le spese indicate nel Bilancio di previsione 2020, di poter procedere, entro il termine di adozione del bilancio di previsione, all'approvazione delle aliquote dell'IMU 2020, riservandone il possibile aggiornamento entro il termine di cui al sopraccitato comma 2 art. 107 del D.L. 18/2020.

Considerato che, nel 2019, il Comune aveva previsto l'applicazione sia dell'IMU che della TASI, sulla base delle seguenti aliquote:

IMU

Aliquota abitazione principale e pertinenze esente ad esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9	0,40 %
Aliquota per immobili diversi dall'abitazione principale e pertinenze	0,76 %
Aliquota immobili ad uso produttivo classificati in categoria D	0,76 %
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	0,76 %
Aliquota per le aree edificabili	0,76%

Aliquota per i terreni agricoli, non posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti, ubicati nella parte non montana del Comune	0,76 %
--	--------

TASI

Fattispecie immobile	Aliquota TASI 2019
Abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 – ex abitazione date in uso categoria "A" Ex pertinenze date in uso categoria "C"	ESENTE
Aliquota per tutti gli altri fabbricati categoria "A" . "C" e "A/10"	1.50 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	1,00 per mille
Aliquote per le aree edificabili	1.50 per mille
Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale categoria "D/10"	1,00 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi categoria "C/1"	1.50 per mille

Dato atto che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile dei Servizi Finanziari;

Visto l'art. 42 del D.Lgs 267/00;

Visto altresì l'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00;

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano:

Presenti:10;

Votanti:10;

Voti favorevoli:10;

Voti contrari:0;

DELIBERA

- 1) di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione all'IMU, con efficacia dal 1° gennaio 2020:

Aliquota abitazione principale e pertinenze esente ad esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9	5,5 per mille
Aliquota per immobili diversi dall'abitazione principale e pertinenze	9,1 per mille

Aliquota immobili ad uso produttivo classificati in categoria D	9.1 per mille
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	9,1 per mille
Aliquota per le aree edificabili	9,1 per mille
Aliquota per i terreni agricoli, non posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti, ubicati nella parte non montana del Comune	7,6 per mille

- 3) di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2020, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;
- 4) di dare atto che l'adozione delle aliquote dell'IMU 2020, di cui al punto precedente, risulta compatibile con quelle minime e massime definite dalla L. 160/2019;
- 5) di stabilire che la riscossione dell'IMU dovrà essere effettuata nei termini di seguiti indicati:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre

- 6) di stabilire altresì che l'importo del tributo dovuto potrà essere versato in un'unica soluzione entro la scadenza del 16 giugno;
- 7) di riservarsi, per le ragioni sopra esposte e per quanto di competenza, di apportare eventuali successive modifiche al presente atto, entro il termine ultimo fissato dalla normativa statale;
- 8) di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito *web* istituzionale nella sezione dedicata;
- 9) di confermare che, ai sensi dell'art. 15bis D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019 n. 58, l'efficacia della presente delibera deve intendersi subordinata alla sua trasmissione al MEF – Dipartimento delle Finanze, da effettuare esclusivamente per via telematica entro il 14 ottobre 2020, ai fini del suo inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, da effettuarsi entro il 28 ottobre 2020.

Di dichiarare, previa separata ed unanime votazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 della Legge 18.08.2000 n. 267, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

dell'IMU per garantire dal 2020 l'invarianza di gettito rispetto alle due imposte applicate fino al 2019.

Considerato, alla luce di quanto previsto dall'art. 1, commi da 748 a 755 L. 160/2019, che le aliquote di base dell'IMU 2020 sono state aumentate, dovendo ricomprendere al loro interno sia le precedenti aliquote di base dell'IMU che quelle della TASI;

Considerato che, a fronte di quanto sopra indicato, le aliquote IMU applicabili per legge dal Comune nel 2020 risultano essere le seguenti:

IMU	
Aliquota abitazione principale e pertinenze esente ad esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9	5,5 per mille
Aliquota per immobili diversi dall'abitazione principale e pertinenze	9,1 per mille
Aliquota immobili ad uso produttivo classificati in categoria D	9.1 per mille
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	9,1 per mille
Aliquota per le aree edificabili	9,1 per mille
Aliquota per i terreni agricoli, non posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti, ubicati nella parte non montana del Comune	7,6 per mille

Considerato che, con la risoluzione n. 1/DF/2020, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fornito importanti chiarimenti in merito alle modalità di approvazione delle aliquote IMU 2020, con riferimento alle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 756-757 e 766 L. 160/2019, che hanno previsto:

- la possibilità per i Comuni, a decorrere dal 2021, di diversificare le aliquote previste dal Legislatore, ma soltanto con riferimento alle fattispecie individuate con apposito Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, e, quindi, entro il 30 giugno 2020 (art. 1, comma 756);
- l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU sulla base di un apposito applicativo reso disponibile sul Portale del Federalismo Fiscale, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il Decreto di cui al comma